

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia
Avviso aperto ad evidenza pubblica per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Lombardia ex art. 11 legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»

Disp. GIAL-004/2017 - Prof. n. 0005107 AG 1.3.1/4 201700369 (riferimenti da riportare in ogni comunicazione)

IL GARANTE

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989)», che dispone ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 3 che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente. Gli Stati aderenti, ratificando nei propri ordinamenti i principi dettati dalla Convenzione, s'impegnano a promuovere, tutelare, proteggere e vigilare sul benessere e la cura del minore, considerando lo stesso quale soggetto portatore di prerogative soggettive, quale persona titolare di diritti soggettivi meritevoli di considerazione e tutela da parte dell'ordinamento.

Vista la legge n. 77/2003, che ha ratificato la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo il 25 gennaio 1996); la legge n. 145/2001, Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Oviedo il 4 aprile 1997 - art. 6);

Considerato che in forza di tali impegni internazionali e dei corrispondenti principi costituzionali la legge 112/2011 «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» e le diverse disposizioni regionali e/o provinciali prevedono, tra le competenze conferite, la specifica funzione per l'Autorità e i Garanti, di promozione e diffusione della cultura dell'infanzia;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e in particolare l'articolo 11 (Elenco dei tutori volontari), che prevede, l'altro, l'istituzione di elenchi di tutori volontari «a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle»;

Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 «Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza», in particolare il comma 1, dell'articolo 3 che disciplina l'attività inerente alla tutela e curatela conferendo al Garante la promozione, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e curatela, anche per il tramite dell'organizzazione di corsi di formazione;

Visti i lavori della Commissione Consultiva dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia costituita con DPC/7/NOM del 9 novembre 2016, in attuazione dell'art. 7, della l.r. n. 6 del 30 marzo 2009 e dell'art. 3 del regolamento regionale n. 5 del 7 luglio 2015, nonché degli orientamenti della Sottocommissione Vigilanza e Giustizia MSNA, che nella seduta dell'11 marzo 2017 ha approvato le azioni propedeutiche alla stesura del Protocollo d'intesa tra i Tribunali per i Minorenni di Milano e Brescia, estendendo la sottoscrizione anche ai Tribunali Ordinari della Lombardia;

Preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all'art. 11, della citata legge 7 aprile 2017, n. 47;

Preso atto altresì delle «Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari» e del Modulo formativo approvati dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale che formano parte integrante e sostanziale del suindicato Protocollo;

Considerato che Sottocommissione Vigilanza e Giustizia MSNA, nella seduta del 30 giugno 2017, ha integrato modificato e definito il testo dell'avviso aperto ad evidenza pubblica con l'allegato fac-simile di domanda;

Preso atto che la Commissione Consultiva nella seduta congiunta con la sopracitata Sottocommissione Vigilanza e Giustizia MSNA del 30 giugno 2017, ha approvato il testo definitivo dell'avviso aperto ad evidenza pubblica e l'allegato 1) fac-si-

mile di domanda, documenti che formano parte integrante e sostanziale della presente Disposizione;

Ritenuto sulla base del lavoro svolto dalla Sottocommissione Vigilanza e Giustizia MSNA, e della proposta presentata dalla Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante, di approvare il testo definitivo dell'avviso aperto ad evidenza pubblica e dell'allegato 1) fac-simile della domanda, procedendo a trasmettere il testo alla competente struttura della Giunta regionale per la pubblicazione sul BURL.

P.Q.M

Visto l'art. 3, comma 1 e 2 della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 e l'articolo 2, del regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6.

DISPONE

1. di approvare l'allegato Avviso aperto ad evidenza pubblica per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Lombardia ex art. 11, legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e dell'Allegato 1) «Fac-simile - Domanda di ammissione alla procedura selettiva per tutori volontari stranieri non accompagnati ex art. 11, legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati"»;

2. di trasmettere il presente atto e gli allegati documenti di cui al precedente punto 1. alla competente struttura della Giunta regionale per la pubblicazione sul BURL;

3. di procedere a dare la massima diffusione dell'avviso e dei documenti allegati così come disposto nell'Avviso stesso all'art. 10 «Pubblicità» come segue: «Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul BURL, sulle pagine web del Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale e, qualora nominati, sui siti web dei Garanti cittadini. La diffusione dell'informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli organi di stampa, con i Tribunali per i Minorenni, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza»;

4. di rinviare a successivo atto gli adempimenti derivanti dalla procedura di selezione e formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati conseguenti alla pubblicazione del sopracitato avviso aperto ad evidenza pubblica;

5. di trasmettere il presente atto agli uffici amministrativi interessati e per opportuna conoscenza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Milano, 12 luglio 2017

Massimo Pagani

Avviso aperto ad evidenza pubblica per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Lombardia ex art. 11 legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e in particolare l'articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l'altro, l'istituzione di elenchi di tutori volontari «a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle»;

Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 «Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza», in particolare il comma 1 dell'articolo 3 che disciplina l'attività inerente alla tutela e curatela conferendo al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell'organizzazione di corsi di formazione;

Visti i lavori della Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia costituita con DPC/7/NOM del 9 novembre 2016, in attuazione dell'art. 7, della l.r. n. 6 del 30 marzo 2009 e dell'art. 3 del regolamento regionale n. 5 del 7 luglio 2015, nonché degli orientamenti della Sottocommissione Vigilanza e Giustizia MSNA che, nella seduta dell'11 marzo 2017, ha approvato le azioni propedeutiche alla stesura del Protocollo d'intesa tra i Tribunali per i Minorenni di Mi-

lano e Brescia, estendendo la sottoscrizione anche ai Tribunali Ordinari della Lombardia;

Preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all'art. 11, della citata legge 7 aprile 2017, n. 47;

Preso atto altresì delle «Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari» e del modulo formativo approvati dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale che formano parte integrante e sostanziale del suindicato Protocollo;

Dato atto che in base alle indicazioni delle «Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47» per «minore non accompagnato» si intende «lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale» così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 d'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Considerato che il tutore volontario incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di *genitorialità sociale e di cittadinanza attiva*: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma attento altresì alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi;

Considerato altresì il principio dell'interesse superiore del minore, sancito dalla Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 e della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli resa esecutiva con legge 20 marzo 2013, n. 77;

Dato che il tutore volontario deve essere adeguatamente selezionato e formato e deve disporre degli strumenti e della disponibilità di tempo per poter espletare la sua funzione e che, in base all'art. 2 del suindicato Protocollo, l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia deve provvedere a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione;

Ritenuto a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra i Tribunali come sopra indicati e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia di procedere alla pubblicazione di un avviso aperto ad evidenza pubblica per il reperimento di tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati;

DISPONE

- di indire un avviso aperto ad evidenza pubblica per la selezione di tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati volto all'istituzione di un elenco presso i Tribunali per i minorenni, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47;
- di pubblicare il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda di cui all'allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sulla pagina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.lombardia.it/garante-infanzia>

Articolo 1

Requisiti per la presentazione della domanda

1. I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, il quale:

- svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
- promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- prende atto e si coordina con i percorsi di educazione ed integrazione anche già intrapresi, verificandone l'attuazione, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;

- prende atto dei piani individuali adottati dai servizi e delle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore verificandone l'attuazione;
- amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

2. A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana - D.p.c.m. 174/94). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;
- b) residenza anagrafica in Italia;
- c) compimento del 25° anno di età;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. Il candidato, in particolare:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
 - deve avere una «ineccepibile condotta», ossia idonea sotto il profilo morale;
 - deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse con il minore.

3. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, Master), di conoscere le lingue straniere e /o di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

4. Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già nominati per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, su domanda, presso gli uffici giudiziari.

5. La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria.

Articolo 2

Procedura selettiva

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere presentata all'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia c/o Consiglio regionale della Lombardia - Via Fabio Filzi, n. 22 - 20124 Milano - compilando l'allegato facsimile della domanda (Allegato 1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure per posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: «**Selezione tutori volontari**».

Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente avviso aperto ad evidenza pubblica è possibile contattare l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Telefono 02/6748.6290 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 oppure tramite e-mail: garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it.

Serie Avvisi e Concorsi n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

2. La procedura di selezione si svolge attraverso le seguenti fasi:

- a) Istruzione delle candidature in ordine cronologico da parte dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che verifica la completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti;
- b) Colloquio conoscitivo volto all'individuazione delle peculiarità relazionali e motivazionali del candidato;
- c) Approvazione delle candidature da parte della Commissione di cui all'art. 3 e formazione degli elenchi;
- d) Notifica degli esiti e pubblicazione dei nominativi sul sito istituzionale del Garante.

3. Il candidato che abbia superato la fase di selezione viene ammesso alla formazione. All'esito della formazione e dopo il colloquio psico-attitudinale viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità e la preferenza territoriale, nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio.

4. L'inserimento nell'elenco dei tutori volontari istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni avviene previa e idonea formazione, secondo il modulo formativo approvato e facente parte integrante e sostanziale del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali Ordinari.

5. L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza comunica i nominativi dei candidati selezionati e formati ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni della Lombardia, provvedendo al monitoraggio e all'aggiornamento periodico dei dati in raccordo con i giudici tutelari competenti per territorio.

Articolo 3

Commissione per la selezione dei tutori volontari

1. La procedura di selezione dei tutori volontari, di cui all'art. 2, è effettuata da una Commissione, nominata dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, composta da:

- il Garante per l'infanzia e l'adolescenza con funzione di Presidente;
- due componenti esterni in rappresentanza dei Tribunali per i minorenni;
- un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi;
- un dirigente dell'Ufficio del Garante;
- due funzionari dell'Ufficio del Garante.

2. La selezione avviene per titoli e colloquio psico-attitudinale.

Articolo 4

Integrazione della domanda

1. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla entro 15 giorni.

Articolo 5

Assenza di requisiti

1. Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti elencati all'art. 1 o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti ad integrazione della domanda.

Articolo 6

Inserimento automatico dei tutori volontari per i minori già nominati negli elenchi esistenti

1. I tutori volontari per i minori già nominati dall'Autorità Giudiziaria sono inseriti automaticamente all'interno dell'elenco dei tutori volontari presso i Tribunali per i Minorenni, conformandosi e raccordandosi con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza sulle modalità per la formazione permanente.

Articolo 7

Accesso alla formazione

1. Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini selezionati attraverso la procedura di cui al precedente art. 2.

2. Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati istituito presso il Tribunale per i minorenni. Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari verrà svolta una valutazione al termine del corso; solo all'esito della valutazione positiva del percorso formativo potrà ritenersi perfezionata l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari.

3. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

Articolo 8

Formazione

1. Al fine di garantire che il tutore volontario sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L'obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale, ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.

2. La formazione dei tutori volontari afferisce a percorsi di formazione e di supervisione permanente. Dopo la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi e/o di approfondimento tematico per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare situazioni sempre più complesse.

Articolo 9

Supporto e accompagnamento dei nominati tutori volontari. Attività di monitoraggio

1. Per i candidati nominati tutori volontari verrà predisposto un sistema di supporto e di accompagnamento con riferimento alla consulenza legale, alla consulenza psicologica, alla mediazione culturale, al rapporto con i servizi, ma anche di monitoraggio della rispettiva attività.

Articolo 10

Pubblicità

1. Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul BURL, sulle pagine web del Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale e, qualora nominati, sui siti web dei Garanti cittadini. La diffusione dell'informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli organi di stampa, con i Tribunali per i Minorenni, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza.

— • —

FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI EX ART. 11 L. 7 APRILE 2017, N. 47 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

Il/La sottoscritto/a Cognome..... Nome

Nato/a a.....il.....residente a.....

Via.....n.....cap.....(Provincia).....Telefono.....

Cellulare.....e-mail.....

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Lombardia.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

- a) di avere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94) o di essere cittadino apolide e/o di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana;
- b) di avere residenza anagrafica in Italia;
- c) di avere compiuto il 25 ° anno di età;
- d) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) di non avere condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c., in particolare:
 - avere la libera amministrazione del proprio patrimonio,
 - non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale,
 - non essere stato rimosso da altra tutela,
 - non essere iscritto nel registro dei falliti,
 - avere una "inecepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale,
 - avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione,
 - non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.
- g) di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare, qualora in possesso di un titolo di studio, dove si è conseguito e la votazione);
- h) di essere in possesso di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (indicare, qualora in possesso, il tipo di formazione e dove si è conseguita);
- i) di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare l'eventuale livello e la certificazione linguistico-comunicativa acquisita);
- j) di avere le seguenti esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati (indicare qualora in possesso);

- k) di essere disponibile ad operare in qualità di tutore volontario nella provincia (indicare una fino a un massimo di due province afferenti al medesimo Tribunale per i Minorenni)
- l) di allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data.....

Firma.....

Allegato: Copia del documento di riconoscimento

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Il _____ CF _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

Tel. _____ Cell. _____

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

Firma _____